

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MAURIZIO MARRAS**  
**AVV. WALTER MICELI**  
**AVV. FABIO GANCI**  
Via Macomer, 15, 09127 Cagliari  
Tel. 0704525193 - Fax 0704525193  
Email: [avvmauriziomarras@pec.it](mailto:avvmauriziomarras@pec.it)



**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**

**EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

\*\*\*\*\*

Per la Prof.ssa ANNIS FEDERICA, nata a Iglesias il 07.06.1987, ivi residente nella Via Siracusa, 06, C.F. , rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), Francesca Lideo, C.F. LDI FNC 80R69 L746 Y, PEC [avv.lideo@pec.it](mailto:avv.lideo@pec.it), fax 0323503833 e Maurizio Marras, C.F. MRRMRZ67S08B354H, fax 0704525193, PEC [avvmauriziomarras@pec.it](mailto:avvmauriziomarras@pec.it), elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Macomer, 15, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Marras.

**- RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80009830920

- **RESISTENTI**

### **E NEI CONFRONTI**

- **di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani**, per la classe di concorso EEEE, vigenti negli anni scolastici 2014/2017<sup>1</sup>

- **LITISCONSORTI**

\* \* \*

### **PER L'ACCERAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ**

### **E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

### **DEI SEGUENTI ATTI**

A. del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale, di Cagliari ha cancellato la ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, classe di concorso EEEE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

### **B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI**

- , per quanto possa occorrere, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta



la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria.

### **C. QUALE ATTO CONSEQUENZIALE**

della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cagliari, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale EEEE, il nominativo e la posizione della Prof.ssa FEDERICA ANNIS,

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cagliari, per la classe concorsuale EEEE, vigente negli anni scolastici 2014-2017.

#### **NONCHÉ PER LA CONDANNA**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

\*\*\*

### **PREMESSE IN FATTO**

La prof.ssa Federica Annis, iscrittasi al corso di Laurea in Scienza della Formazione Primaria per l' anno accademico 2006/2007, chiese di essere inserita con riserva nelle

**graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari, giusta la disposizione di cui all' art. 1 comma 605 lett. C della L. 296/2006 a mente del quale “ .....Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione;**

La ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, seppure con riserva, fino all'anno scolastico 2010/2011, era regolarmente iscritta, con riserva, nelle suddette graduatorie della provincia di Cagliari per la classe di concorso EEEE in posizione n. 987 con punti 0.

La prof.ssa Federica Annis, tuttavia, veniva successivamente cancellata da tale graduatoria a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti indicati in epigrafe ( D.M. n. 44/2011 e n. 235/2014 )

Tale **cancellazione** dalla graduatoria, **eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicato alla ricorrente**, è stata disposta in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali secondo le quali:

- la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato;
- la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di



**presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.**

La ricorrente, dunque, ha appreso di esser stata cancellata dalla graduatoria in modo del tutto casuale, allorchè, conseguito il titolo di laurea in in data 18.03.2014, richiedeva quali adempimenti svolgere al fine dello scioglimento della riserva (e quindi dell'inserimento a pieno titolo nella GAE in cui presumeva essere ancora iscritta), scoprendo che, in realtà risultava essere stata cancellata.

La mancata produzione della domanda di aggiornamento delle graduatorie, peraltro, dipendeva dal fatto che la ricorrente non aveva, fino al conseguimento della Laurea in SFP, alcunchè da aggiornare, sicché la Prof.ssa Federica Annis non poteva neppure immaginare di dover confermare la volontà di permanere in una graduatoria valida per le assunzioni a tempo indeterminato, tanto più che non aveva ancora conseguito il titolo idoneo a sciogliere la riserva.

\*\*\*

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli

compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”*.

Ne deriva che il ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto.

\*\*\*\*\*

## **2. VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3, 4 E 97 COST. NONCHÉ AI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N.241 DEL 1990.**

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: *«Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne*



*l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.*

*Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.*

*Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.*

*L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa*

partecipazione procedimentale. [...]»

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, **gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.**

Infatti, così come ricordato dal **Consiglio di Stato**, con la **sentenza n. 3658/2014** «[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che **in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione**; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

**Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.**

**In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. [...]»**

\*

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dalla **ORDINANZA N. 1449/2015** con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni:



[...] secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...].

Tali principi, infine, sono stati ribaditi anche dal Tribunale di Cagliari ( G.I.nDott.ssa Scarpa ) con **ORDINANZA N. 38/2015 del 13/17 agosto 2015 con la quale è stato disposto in via cautelare il reinserimento dei due ricorrenti ( si allega ).**

\*

### **3. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA**

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria **una misura cautelare.**

Esistono evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i **tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio.**

E' stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione ai ricorrenti precisando che **questi ultimi appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per essi l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile..**

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata difesa e domiciliata come in atti,

**CHIEDE ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO**

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE**

**DISAPPLICAZIONE**

- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari ha cancellato la ricorrente dalla

graduatoria ad esaurimento, classe di concorso EEEE per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

- Quale atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, per quanto possa occorrere, e dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- Quale atto conseguenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Cagliari, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la classe concorsuale EEEE, il nominativo e la posizione della prof.ssa Annis Federica

#### IN VIA CAUTELARE

*inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Cagliari, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale EEEE, a pieno titolo, avendo conseguito il titolo di laurea idoneo allo scioglimento della riserva e con il punteggio maturato;

#### NEL MERITO

- condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Cagliari, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale EEEE, a pieno titolo,



avendo conseguito il titolo di laurea idoneo allo scioglimento della riserva e con il punteggio maturato;

\*\*\*

LA RICORRENTE EVIDENZIA CHE LA DOMANDA SOPRA FORMULATA VIENE PROPOSTA, IN SUBORDINE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA.

\*\*\*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

#### SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI

1. Certificazione o Autocertificazione dell'abilitazione;
2. Pagina della graduatoria ad esaurimento, anno scolastico 2007/2008, 2010/2011 Ufficio Scolastico di Cagliari, classe concorsuale EEEE, in cui risulta il nome della ricorrente;
3. Pagina della graduatoria ad esaurimento, anno scolastico 2011/2012, Ufficio Scolastico di Cagliari, classe concorsuale EEEE, in cui non risulta il nome della ricorrente;

\*\*\*\*\*

#### ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

#### PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Cagliari per la classe concorsuale EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre

100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

#### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari** sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per



**pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:  
[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

#### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale EEEE, vigenti per

**gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR**

**dei seguenti dati:**

- a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data della udienza.**
- b) **nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe concorsuale EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe concorsuale) nell'ambito territoriale di Cagliari"*;**
- e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Cagliari, li 16.02.2016

Avv. Maurizio Marras

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Avv. Francesca Lideo



## MANDATO

Io sottoscritto Teodora Annis, nata a Cassias il 07.06.1987

costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli avv. **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale ( PA ) nella Via Roma, 48, l'Avv. **MAURIZIO MARRAS** con studio in Cagliari nella Via Macomer, 15, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

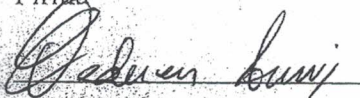
Eleggo domicilio in Cagliari nella Via Macomer, 15, presso e nello studio dell'Avv.

**MAURIZIO MARRAS**

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

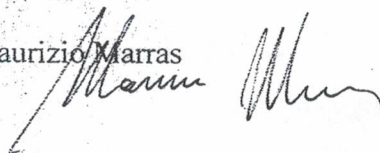
Cagliari, li 16.11.2015

Firma



Vera la firma

Avv. Maurizio Marras



RAC 664 / 16

CRON. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

**Il Giudice**

Letto il ricorso che precede, visti gli artt. 669 ter e ss. e 700 c.p.c.,

Fissa l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente per la trattazione della domanda cautelare, per il giorno... 6/04/16 ...alle ore... 9.45

Visto, inoltre, l'art. 415 c.p.c.,

Fissa l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente per la trattazione del merito, per il giorno... 3/03/17 ...alle ore... 10.15

Manda all'attore di notificare al convenuto, entro il termine del 7/03/16,  
copia del ricorso e del presente decreto

Vista l'istanza formulata nel ricorso, visto l'art. 151 c.p.c.,

autorizza la ricorrente, nei confronti di tutti gli attuali iscritti nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cagliari, in quanto, laddove collocati in posizione successiva a quella che la ricorrente otterrebbe in caso di inserimento nella graduatoria medesima, potrebbero essere pregiudicati dall'esito del presente procedimento, alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del presente decreto mediante pubblicazione nell'apposita area del sito internet del Ministero convenuto entro il medesimo termine sopra indicato.

Cagliari, li... 19/02/16 .....

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



IL GIUDICE

*Paolo Gin*